DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 29

Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro

2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e

la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della

giurisdizione nei procedimenti penali. (16G00037)

Vigente al: 22-3-2016

Capo I   
  
Disposizioni e principi generali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30

novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti

relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per

il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti

dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014, e, in

particolare, gli articoli 1 e 18, lettera g);

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri,

adottata nella riunione del 13 novembre 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 10 febbraio 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del

Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari

esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle

finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Disposizioni di principio e ambito di applicazione

1. Il presente decreto attua le disposizioni della decisione quadro

2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e

la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della

giurisdizione nei procedimenti penali.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «procedimenti paralleli»: procedimenti penali, sia in fase di

indagini preliminari che nelle fasi successive all'esercizio

dell'azione penale, pendenti in due o piu' Stati membri per gli

stessi fatti nei confronti della medesima persona;

b) «autorita' competente»: l'autorita' giudiziaria o altra

autorita' legittimata in forza della legislazione dello Stato membro

di appartenenza a prendere contatti e a scambiare informazioni al

fine di raggiungere un accordo sulla concentrazione dei procedimenti

penali paralleli;

c) «autorita' contattante»: l'autorita' di uno Stato membro

dinanzi alla quale e' in corso un procedimento penale che contatta

l'autorita' di un altro Stato membro per verificare l'esistenza di

procedimenti paralleli;

d) «autorita' contattata»: l'autorita' di uno Stato membro cui

l'autorita' contattante di altro Stato membro chiede di confermare

l'esistenza di procedimenti penali paralleli.

Art. 3

Autorita' competenti

1. Le autorita' competenti per l'ordinamento italiano sono il

Ministro della giustizia e l'autorita' giudiziaria, secondo le

attribuzioni individuate dal presente decreto.

Art. 4

Obbligo di contattare l'autorita' competente

di altro Stato membro

1. L'autorita' giudiziaria italiana procedente, qualora abbia

fondato motivo per ritenere che sia in corso un procedimento

parallelo in altro Stato membro, prende contatto, in forma scritta,

con l'autorita' competente di tale Stato per verificare siffatta

contestuale pendenza e, in caso di risposta affermativa, per avviare

le consultazioni dirette finalizzate all'eventuale concentrazione dei

procedimenti penali in un unico Stato membro.

2. Quando e' ignota l'autorita' competente da contattare,

l'autorita' giudiziaria procedente compie gli accertamenti necessari,

anche tramite i punti di contatto della rete giudiziaria europea.

Art. 5

Obbligo di fornire risposta alla richiesta proveniente dall'autorita'

di altro Stato membro

1. Quando sono richieste informazioni dall'autorita' competente di

altro Stato membro sulla esistenza in Italia di un procedimento

parallelo, l'autorita' giudiziaria italiana risponde entro il termine

indicato o, se non e' indicato alcun termine, senza indebito ritardo.

Se nel procedimento pendente dinanzi all'autorita' giudiziaria

italiana l'indagato o l'imputato e' sottoposto a misura cautelare, la

richiesta e' trattata con urgenza.

2. Quando non e' in grado di rispondere entro il termine stabilito,

l'autorita' giudiziaria italiana ne espone, senza ritardo, le ragioni

e indica il nuovo termine di risposta.

3. Se il procedimento parallelo non si svolge dinanzi all'autorita'

giudiziaria italiana contattata, quest'ultima trasmette, senza

ritardo, la richiesta all'autorita' giudiziaria italiana competente,

dandone comunicazione all'autorita' contattante.

Art. 6

Contenuto della richiesta di informazioni inviata all'autorita' di

altro Stato membro

1. La richiesta dell'autorita' giudiziaria italiana diretta, ai

sensi dell'articolo 4, all'autorita' competente di altro Stato membro

contiene le seguenti informazioni:

a) indicazione dell'autorita' competente;

b) descrizione dei fatti e delle circostanze oggetto del

procedimento penale;

c) identita' dell'indagato o dell'imputato e, se del caso, delle

persone offese e di quelle danneggiate dal reato;

d) fase, stato e grado del procedimento penale;

e) custodia cautelare cui e' sottoposto l'indagato o l'imputato;

f) ogni altra informazione che si ritenga opportuno fornire.

Art. 7

Contenuto della risposta da fornire alla richiesta proveniente

dall'autorita' di altro Stato membro

1. La risposta dell'autorita' giudiziaria italiana, contattata

dall'autorita' competente di un altro Stato membro, alla richiesta di

cui all'articolo 5 contiene le seguenti informazioni:

a) se e' in corso o e' stato definito un procedimento penale nei

confronti della stessa persona per alcuni o tutti i medesimi fatti

oggetto del procedimento parallelo all'estero;

b) indicazione dell'autorita' competente;

c) fase, stato e grado del procedimento e, ove adottata,

decisione e suo contenuto.

2. L'autorita' italiana contattata puo' fornire ulteriori

informazioni.

Art. 8

Obbligo di consultazioni dirette

1. Il procuratore generale presso la Corte di appello nel cui

distretto ha sede l'autorita' giudiziaria contattante o contattata e'

autorita' competente allo svolgimento delle consultazioni dirette,

finalizzate alla concentrazione dei procedimenti paralleli in un solo

Stato membro.

2. Accertata l'esistenza di procedimenti paralleli in base allo

scambio di informazioni, ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7, il

procuratore generale, a tal fine richiesto dall'autorita' giudiziaria

italiana contattante o contattata, avvia le consultazioni dirette e

ne da' notizia al Ministro della giustizia, inviandogli la

documentazione pertinente e le proprie osservazioni.

3. Il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dalla

comunicazione dell'avvio delle consultazioni dirette, puo' disporre

che non si dia corso alla concentrazione dei procedimenti in altro

Stato membro qualora rilevi che, a seguito del mancato esercizio

della giurisdizione in Italia, possano essere compromessi la

sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.

4. Durante le consultazioni dirette il procuratore generale tiene

conto dei seguenti criteri:

a) luogo in cui e' avvenuta la maggior parte dell'azione,

dell'omissione o dell'evento;

b) luogo in cui si e' verificata la maggior parte delle

conseguenze dannose;

c) luogo in cui risiede, dimora o e' domiciliato l'indagato o

l'imputato;

d) prognosi maggiormente favorevole di consegna o di estradizione

in altre giurisdizioni;

e) maggior tutela delle parti offese e minor sacrificio dei

testimoni;

f) omogeneita' del trattamento sanzionatorio;

g) ogni altro fattore ritenuto pertinente.

5. Nel corso delle consultazioni dirette il procuratore generale

scambia con l'autorita' competente dell'altro Stato membro

interessato informazioni sugli atti rilevanti compiuti nel processo.

Puo' rifiutare la trasmissione di specifiche informazioni quando la

loro comunicazione possa compromettere interessi nazionali essenziali

in materia di sicurezza o la sicurezza di una persona.

Art. 9

Cooperazione con Eurojust

1. In ogni momento le autorita' competenti italiane e degli altri

Stati membri coinvolte nelle consultazioni dirette possono sottoporre

la questione sulla risoluzione del conflitto di giurisdizione a

Eurojust, nei casi di cui all'articolo 4 della decisione 2002/187/GAI

che istituisce Eurojust, come modificata dalla decisione

2009/426/GAI.

Capo II   
  
Disposizioni per l'adeguamento   
dell'ordinamento interno

Art. 10

Effetti delle consultazioni dirette sul procedimento

1. Le consultazioni dirette di cui all'articolo 8 non sospendono il

procedimento, ma il giudice non puo' pronunciare sentenza.

2. La sospensione del processo conseguente al divieto di

pronunciare sentenza, di cui e' data immediata notizia al procuratore

generale, non puo' avere durata superiore a venti giorni.

Art. 11

Effetti della concentrazione dei procedimenti

1. Quando e' raggiunto il consenso sulla concentrazione dei

procedimenti in Italia, il periodo di custodia cautelare sofferto

all'estero e' computato ai sensi e per gli effetti degli articoli

303, comma 4, 304 e 657 del codice di procedura penale. Gli atti

probatori compiuti all'estero mantengono efficacia e sono

utilizzabili secondo la legge italiana.

2. Nel caso di accordo sulla concentrazione dei procedimenti in

altro Stato membro, il giudice dichiara la sopravvenuta

improcedibilita'.

3. Il procuratore generale presso la Corte di appello da' in ogni

caso comunicazione al Ministro della giustizia dell'esito delle

consultazioni dirette.

Art. 12

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto

non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica.

2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti

previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e

strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 15 febbraio 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei

ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Gentiloni Silveri, Ministro degli

affari esteri e della cooperazione

internazionale

Padoan, Ministro dell'economia e

delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando